

**ACCORDO**  
**TRA**  
**LA P.C.M. - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
**E**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, di seguito denominata "DIPARTIMENTO", con sede in Via Ulpiano n.11, 00193 Roma, nella persona del Capo del Dipartimento, Ing. Fabrizio Curcio, e l'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", con sede legale in Viale Romania n.45, 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi,

**VISTO**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che consente alle Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art.13, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con altri soggetti pubblici;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 che definisce finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali;
- l'art.1, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che ha individuato nel Dipartimento della Protezione Civile la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione Europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile;
- l'art. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;

- l'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia, svolge le funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- gli artt. 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che individuano nel Prefetto l'organo di raccordo e di coordinamento, chiamato ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare il costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento, con la Regione, con i Comuni e con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno;
- l'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che individua, quali strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente fondamentale, anche le Forze armate e tutte le Forze di polizia;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*" che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento;
- il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Arma dei Carabinieri sottoscritto il 15 maggio 2018, finalizzato a migliorare l'efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione e della prevenzione dei rischi naturali ed antropici, di durata triennale, rinnovabile alla scadenza;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le Parti ravvisano la necessità di approfondire un percorso comune finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza;
- nell'ambito dei propri compiti istituzionali le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della citata legge 241 del 1990, per lo sviluppo delle suddette attività;
- è intendimento delle Parti proseguire la proficua sinergia interistituzionale avviata con il Protocollo d'intesa sopra richiamato;
- il DIPARTIMENTO, quale organo di raccordo del Servizio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell'intero sistema, può coadiuvare l'ARMA nell'individuazione di assetti organizzativi di protezione civile che le permettano di assicurare un livello di presidio del territorio adeguato alle attività da assolvere, anche qualora una calamità renda inagibile parte delle 6.000 infrastrutture di cui ordinariamente si avvale, ricorrendo se necessario a idonee strutture di contingenza, tenuto conto che l'applicazione a tale parco immobiliare delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza strutturale non può avvenire che in maniera graduale, con interventi infrastrutturali da parte dei proprietari o con la ricerca di sedi alternative, ferma restando la necessità di garantire in ogni caso adeguati livelli di sicurezza dei militari ancorché operanti in immobili divenuti inagibili in caso di calamità;

## TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### *Oggetto*

Il DIPARTIMENTO e l'ARMA con il presente Accordo assicurano l'ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione dei rischi naturali e antropici.

### ARTICOLO 2

#### *Compiti delle parti*

L'ARMA si impegna a fornire al DIPARTIMENTO, per tutta la durata del presente Accordo, secondo le modalità successivamente convenute tra gli Uffici interessati:

- attività, in concorso con Comuni e Regioni, relativamente a:
  - monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;
  - controllo del manto nevoso e previsione rischio valanghe, con le relative rilevazioni consultive e statistiche;
  - monitoraggio del territorio con raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco;
- attività di Sorveglianza Antincendio Boschivo, attuata anche attraverso collaborazioni specifiche con le Regioni;
- condivisione di esperienze e *lessons learned*, per il miglioramento delle rispettive capacità d'intervento;
- organizzazione di eventi, seminari e convegni per l'approfondimento e la diffusione dei temi di interesse comune;
- formazione del personale del Dipartimento, relativamente:
  - ai comparti di specialità forestale, ambientale e agroalimentare, tutela della salute e tutela del patrimonio culturale;
  - alla qualificazione per l'eventuale impiego di protezione civile in aree di crisi o destabilizzate (corsi HEAT - *Hostile Environment Awareness Training*);
- supporto nello svolgimento delle attività per il superamento dell'emergenza, ivi compresa la disponibilità di propri tecnici, adeguatamente formati e secondo le indicazioni operative emanate dal DPC, per l'impiego in attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma;
- supporto nello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche volte a identificare le vittime;
- controlli igienico-sanitari sulle strutture abitative;
- controlli qualitativi e quantitativi sulle derrate alimentari destinate alle strutture di emergenza/soccorso;
- assistenza per la messa in sicurezza e il trasporto in luoghi di ricovero idonei delle opere del patrimonio

culturale di particolare valore, secondo le previsioni della Direttiva DPC - MIBACT;

- supporto alle attività per il monitoraggio degli interventi effettuati per la riduzione del rischio residuo;
- disponibilità di sedi e strutture dell'ARMA per attività formative a favore delle altre Strutture Operative del Servizio Nazionale;
- disponibilità di sedi in località ritenute strategiche dal DIPARTIMENTO, per la collocazione di apparati di comunicazione e trasmissione e di postazioni della Rete Nazionale Accelerometrica (RAN) per lo studio della risposta dinamica dei terreni in caso di sisma nonché per la collocazione di apparati di comunicazione di emergenza;
- disponibilità di personale dell'Arma per la partecipazione ad attività di diffusione della conoscenza della protezione civile promosse dal DIPARTIMENTO, anche nell'ambito di specifiche campagne di informazione rivolte alla popolazione e azioni mirate verso i giovani.

Il DIPARTIMENTO, nei confronti dell'ARMA, si impegna a:

- in caso di emergenze di rilievo nazionale, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile, all' art. 7, comma c), a rimborsare, sulla base di quanto previsto nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a valere sui fondi emergenziali, le spese per la locazione o l'eventuale acquisto, qualora economicamente conveniente, il trasporto, il posizionamento e il successivo recupero di moduli temporanei ad uso ufficio ed alloggio, ove le infrastrutture dell' ARMA risultassero inutilizzabili. Le aree su cui insediare le strutture dovranno essere concordate con le Amministrazioni Territoriali;
- pianificare attività di informazione e formazione sulle tematiche di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze conseguenti ai rischi naturali e antropici.

Il DIPARTIMENTO e l'ARMA con il presente Accordo assicurano, inoltre, le seguenti attività:

- collaborazione per attività di studio e ricerca nelle tematiche comuni, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la prevenzione in materia ambientale e il monitoraggio del territorio;
- formazione congiunta di personale volontario e tecnico che opera sui territori colpiti dagli eventi calamitosi a livello locale;
- scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune;
- individuazione di un sistema dei presidi infrastrutturali dell'Arma che, in caso di sisma, tenga conto delle differenziate peculiarità del territorio, consentendo all'Istituzione di assicurare la necessaria continuità nell'assolvimento dei propri compiti.

### **ARTICOLO 3**

#### *Modalità esecutive*

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le attività, le proprie articolazioni territoriali e di specialità;

- il DIPARTIMENTO interesserà l'Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Programmi operativi e referenti*

Per l'attuazione del presente Accordo, e in particolare ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, il DIPARTIMENTO e l'ARMA, potranno stipulare specifiche convenzioni al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, tenuto conto delle eventuali risorse anche finanziarie all'uopo disponibili

Il DIPARTIMENTO e l'ARMA, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, designeranno un proprio referente delegato per l'esecuzione del presente Accordo.

Per il programma di individuazione del sistema dei presidi infrastrutturali in caso di sisma, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, i referenti sono individuati nel Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze del DIPARTIMENTO e nel Capo del IV Reparto pro tempore del Comando Generale dell'ARMA.

#### **ARTICOLO 5**

##### *Sistema dei presidi infrastrutturali in caso di sisma*

Il programma di individuazione del sistema dei presidi infrastrutturali in caso di sisma, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, è sviluppato da un Gruppo di Lavoro composto da tre componenti del DIPARTIMENTO e tre dell'ARMA, designati entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Le attività del Gruppo di Lavoro potranno svolgersi anche mediante videoconferenza e dovranno completarsi entro novanta giorni.

Alla conclusione delle proprie attività il Gruppo di Lavoro presenterà alle Parti una relazione finale che, tenendo conto delle linee d'indirizzo fornite dai referenti delle Parti, espliciti fra l'altro:

- i compiti e le attività di protezione civile da assolvere nell'immediatezza e con continuità, stante la graduale disponibilità di immobili adeguati per tali finalità;
- un conseguente sistema dei presidi infrastrutturali dell'ARMA che consenta, anche attraverso strutture di contingenza (moduli operativi campali), di esprimere comunque con efficacia le proprie potenzialità nel settore della protezione civile e di garantire idonei spazi per i militari che dovessero trovarsi nella necessità di trasferirsi a causa dell'eventuale inagibilità della caserma presso cui sono in servizio;
- i criteri per integrare le strutture di contingenza con le caserme rimaste agibili e operative, onde costituire una rete infrastrutturale emergenziale che garantisca la maggior aderenza possibile del dispositivo di protezione civile e di controllo del territorio;
- i requisiti da rispettare nella costruzione di nuove caserme, al fine di garantire, in caso di sisma, un progressivo raffittimento della su citata rete infrastrutturale emergenziale.

#### **ARTICOLO 6**

##### *Durata e risoluzione*

Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è vincolante per l'ARMA

da tale data, mentre sarà efficace per il DIPARTIMENTO dopo la registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo.

L' Accordo potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, a richiesta delle Parti, da formalizzarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza; ciascuna delle Parti può proporre all'altra la risoluzione anticipata con comunicazione formale da trasmettere con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

## **ARTICOLO 7**

### *Oneri finanziari*

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari, in quanto gli stessi saranno indicati nelle specifiche convenzioni di cui dall'articolo 4.

## **ARTICOLO 8**

### *Modifiche all' Accordo*

Le modifiche al presente Accordo dovranno risultare da apposite note tra le Parti.

## **ARTICOLO 9**

### *Riserva di legge*

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.

## **ARTICOLO 10**

### *Firma digitale*

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE  
*(Ing. Fabrizio Curcio)*

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
*(Gen. C.A. Teo Luzi)*

---

---